

COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 21.2.2013
C(2013) 890 final*

*Sen. Renato SCHIFANI
Presidente*

*Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) {COM (2011) 651 definitivo}, nonché alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato {COM (2011) 654 definitivo}. La prego di scusare il ritardo nel risponderLe.

Riguardo alla definizione di informazione privilegiata, l'intenzione della Commissione era di ampliare il campo d'applicazione della relativa disposizione rispetto a quella della vigente direttiva sugli abusi di mercato per garantire che informazioni pertinenti generalmente non disponibili non vengano utilizzate abusivamente mediante negoziazioni prima della pubblicazione. La Commissione prende atto, tuttavia, delle preoccupazioni del Senato della Repubblica, espresse anche dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e sta collaborando con i co-legislatori per garantire certezza giuridica su questo punto, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Markus Geltl contro Daimler AG¹.

In merito alla manipolazione del mercato commessa mediante negoziazione algoritmica, la Commissione conferma che l'elenco di azioni menzionate nella proposta di regolamento è fornito a titolo indicativo e non dovrebbe quindi essere considerato esaustivo. Quanto alla possibilità di introdurre sanzioni per i trader che superano determinate soglie di ordini immessi e poi cancellati, la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo sta valutando l'opzione di un rapporto tra ordini immessi e ordini eseguiti e relative penali. La Commissione ritiene che detta opzione vada esaminata nell'ambito della proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, poiché una simile trasmissione abusiva di ordini può – la Commissione ne conviene – influire in modo scorretto sulle negoziazioni.

Quanto alla possibilità di ritardare la pubblicazione di informazioni d'importanza sistemica, la Commissione concorda con il Senato della Repubblica sul fatto che l'emittente possa non conoscere o comprendere l'importanza sistemica delle informazioni. Per questo, essa ritiene che l'emittente dovrebbe sempre adottare ogni

¹ Causa C-19/11.

decisione previa consultazione delle autorità competenti e di quelle responsabili per la stabilità finanziaria.

L'intenzione della Commissione nell'eliminare, con la proposta di regolamento, la possibilità per l'autorità competente di accettare talune pratiche di mercato era di garantire un corpus unico di norme per i servizi finanziari nell'Unione. Accogliamo quindi positivamente il sostegno del Senato della Repubblica alla proposta della Presidenza danese che prevede un ruolo specifico per l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e per la Commissione nell'approvazione di tali pratiche di mercato.

Inoltre, riguardo al suggerimento del Senato in merito agli obblighi di segnalazione per i soggetti che controllano l'emittente o che detengono una partecipazione superiore al 10% del suo capitale sociale, la Commissione ritiene che si tratti di obblighi che esulano dall'ambito della proposta di regolamento sugli abusi di mercato e che sarebbe più opportuno trattare nell'ambito del regime degli obblighi di trasparenza.

Quanto all'obbligo di mantenere registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, la Commissione concorda con il Senato della Repubblica sul fatto che l'obbligo di istituire e aggiornare tali registri dovrebbe applicarsi agli emittenti e a coloro che agiscono per loro conto. Tuttavia, ad avviso della Commissione, per facilitare i compiti di vigilanza delle autorità competenti, dovrebbe essere compilato un unico registro per emittente, contenente tutte le persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di quest'ultimo, compresi coloro che con l'emittente hanno legami contrattuali, oltre alle agenzie di rating; è in questa direzione che sta lavorando il gruppo di lavoro del Consiglio.

In merito al suggerimento del Senato della Repubblica di sanzionare più incisivamente le condotte di abuso di mercato che possono avere un impatto sul mercato dei titoli di Stato, ancorché realizzate su strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato ma ad essi correlati, la Commissione desidera chiarire che il nuovo regime contro gli abusi di mercato non solo intende proteggere i titoli di Stato negoziati in una sede di negoziazione, ma anche sanzionare ogni comportamento di manipolazione avente ad oggetto CDS ("credit default swaps") o qualunque altro strumento finanziario connesso, che siano negoziati o meno in una sede di negoziazione. A titolo complementare, al fine di aumentare l'effetto deterrente del regime contro gli abusi di mercato, la proposta di direttiva ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali in caso di comportamento di manipolazione intenzionale.


Per quanto riguarda la direttiva sulle sanzioni penali per gli abusi di mercato, la Commissione europea concorda con il Senato della Repubblica sul fatto che la proposta non dovrebbe in linea di principio escludere la possibilità del cumulo delle sanzioni penali ed amministrative in riferimento ad una stessa violazione. Dette sanzioni devono tuttavia essere irrogate dalle autorità competenti nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, del principio del ne bis in idem. La Commissione continuerà ad assistere i co-legislatori nel cercare una soluzione su questo punto.

La Commissione condivide l'opinione del Senato della Repubblica secondo cui le sanzioni penali sono di fondamentale importanza e devono essere previste per i casi più gravi di abusi di mercato in tutta l'Unione europea. Al contempo, la Commissione ritiene che un regolamento sia lo strumento giuridico più appropriato per definire il quadro

degli abusi di mercato nell'Unione e conseguire l'obiettivo di un corpus unico di norme per l'Unione. L'applicabilità diretta del regolamento riduce la complessità normativa e offre maggiore certezza giuridica a coloro che in tutta l'Unione, sono assoggettati alla normativa, introduce un insieme armonizzato di norme di base e contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato unico. Poiché l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE non consente di utilizzare un regolamento come strumento giuridico per l'armonizzazione delle sanzioni penali, la Commissione non vede alternativa alla coesistenza di una direttiva e di un regolamento.

Augurandosi che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni e alle preoccupazioni espresse nel parere, la Commissione auspica di proseguire in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.



*Maroš Šefčovič
Vicepresidente*